

## REATI AMBIENTALI E PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

di Costanza Bernasconi

(Professore associato di Diritto penale, Università di Ferrara)

SOMMARIO: 1. Gradualità dell'illecito e punibilità. - 2. La non punibilità tra inoffensività e tenuità. - 3. Particolare tenuità e reati ambientali. - 3.1. Verifica dei presupposti applicativi: il limite di pena. - 3.2. La particolare tenuità dell'offesa. - 3.3. La non abitudine del comportamento. - 4. Natura giuridica dell'istituto e profili di diritto intertemporale. - 5. La particolare tenuità del fatto e la responsabilità dell'ente. - 6. Una marginale appetibilità del nuovo istituto? - 7. Non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale: un rapporto da costruire.

1. L'istituto della peculiare tenuità del fatto - come è noto - non coinvolge esclusivamente l'ambito del diritto penale ambientale, trattandosi di previsione inserita, dal d.lgs. 16.3.2015 n. 28, nella parte generale del codice penale (art. 131-bis) e destinata, dunque, per sua natura ad un'applicazione ben più ampia. Nondimeno, la sua recente introduzione, pressoché coeva alla riforma dei reati ambientali, attuata con l. 22.5.2015 n. 68, rende senz'altro opportuna una verifica relativa alle potenzialità operative della nuova causa di non punibilità nel predetto settore normativo, nonché una prima ricognizione delle possibili questioni applicative.

*Inter alia*, il d.lgs. 28/2015, da un lato, e la l. 68/2015, dall'altro lato, sono emblematicamente rappresentativi dell'andamento della più recente legislazione penale, efficacemente descritto da attenta dottrina come «divaricato tra due tendenze diverse, quasi antinomiche se non proprio opposte»<sup>1</sup>. Infatti, da un lato, nell'ambito della «parte speciale», la tendenza legislativa si è per o più «orientata nel senso di un continuo e crescente rafforzamento della tutela, mediante previsioni di nuove fattispecie ed inasprimento sanzionatorio»<sup>2</sup>, sull'onda di vere o presunte istanze

---

<sup>1</sup> Così F. Palazzo, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, in *RIDPP* 2014, 1694. Allude ad una «bipolarità della moderna politica di tutela penale» anche V. B. Muscatiello, *L'entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all'esattore (incerto)*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 21.10.2016, 1. Già da tempo, peraltro, si sottolinea come «l'abuso dello strumento penale» si sia «rivelato causa di una paradossale rincorsa tra un progressivo, costante innalzamento degli editti sanzionatori, e il potenziamento, sul versante procedimentale, di strumenti deflattivi che cercano di assicurare la sopravvivenza del sistema» (così O. Di Giovine, *La nuova legge delega per la depenalizzazione dei reati minori tra istanze deflattive e sperimentazione di nuovi modelli*, in *RIDPP* 2000, 1446 s.). In senso analogo, più di recente, anche G. Cocco, *Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi e nuovi istituti*, in *IP* 2015, in particolare 270.

<sup>2</sup> F. Palazzo, *op. cit.*, 1694.

repressive, non di rado amplificate dalla cassa di risonanza massmediatica. Mentre, dall'altro lato, nell'ambito della «parte generale», *de iure condito* e *de iure condendo*, «la tendenza è stata nel senso di un alleggerimento dell'intervento punitivo penale», in particolare «al fine di avvicinare il sistema complessivo al canone dell'*ultima ratio*<sup>3</sup>», con una funzione di deflazione processuale e di contenimento del ricorso allo strumento carcerario<sup>4</sup>.

Per quanto concerne specificamente il diritto penale ambientale, invero, l'alleggerimento dell'intervento punitivo si è realizzato anche nell'ambito della disciplina di settore attraverso la previsione di una nuova procedura estintiva di talune contravvenzioni, ai sensi degli artt. 318-bis ss. d.lgs. 152/2006, la quale dà pur sempre vita ad un istituto "generale", applicabile ad un numero indeterminato di fattispecie, anche se circoscritto ad uno specifico ambito normativo. I due interventi tra loro complementari - non punibilità per particolare tenuità del fatto e nuova causa estintiva di talune contravvenzioni - parrebbero perfettamente conformi alla concezione gradualistica dell'illecito, rispondendo pienamente all'idea di «impedire che l'energia del diritto e del processo si sprigioni laddove non ve ne sia bisogno»<sup>5</sup>. Come è stato anche di recente precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione<sup>6</sup>, «lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente».

In particolare, l'intervento normativo che ha introdotto la nuova causa di non punibilità si propone come obiettivo quello di consegnare nelle mani dell'interprete uno strumento di misurazione in concreto della "necessità di pena" in grado di superare il limite intrinseco della generalizzazione insita nella tipizzazione di ogni fattispecie<sup>7</sup>: «la formale sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'incriminazione

---

<sup>3</sup> Così F. Palazzo, *op. cit.*, 1694. Sulle più recenti riforme del sistema sanzionatorio cfr., altresì, G. Spangher, *Urge una riforma organica del sistema sanzionatorio*, in *DPP* 2015, 913 ss.

<sup>4</sup> In tale prospettiva, peraltro, già da tempo, attenta dottrina osserva come «a fronte di una legislazione penale che sul versante delle incriminazioni si estende a macchia d'olio, tanto da apparire affetta da un *horror vacui*, il vero carattere frammentario dell'intervento, a dispetto delle celebrate formule manualistiche, sembra proprio contrassegnare le ipotesi di non punibilità o le tecniche di degradazione. Il diritto punitivo potrà essere inefficace o disapplicato, ma non è veramente frammentario; frammentaria, invece, è la non punibilità» (così M. Donini, *Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità*, in *IP* 2003, 104).

<sup>5</sup> D. Brunelli, *Diritto penale domiciliare e tenuità dell'offesa nella delega 2014*, in *LP* 2014, 450. Analogamente, F. Caprioli, *Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto*, in *DPenCont* 2015, n. 2, 83. Nella giurisprudenza Cass. S.U. 25 febbraio 2016 n. 13681, ad avviso della quale «il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed *extrema ratio*; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (punto n. 6 del Considerato in diritto).

<sup>6</sup> Cass. S.U. 25.2.2016 n. 13682, in *CEDCass*, m. 266595.

<sup>7</sup> Così S. Quattrocchio, *Deflazione e razionalizzazione del sistema: la ricetta della particolare tenuità dell'offesa*, in *PPG* 2015, n. 4, 160. Osserva F. Palazzo (*op. cit.*, 1706): «è risaputo che neppure la più

dovrà rapportarsi con una valutazione, caso per caso, di necessità della sanzione»<sup>8</sup>. Come è noto, infatti, sull'interprete grava l'onere di far costantemente interagire l'astratta fissità degli elementi del reato con la realtà fenomenica riprodotta in quel «“quadro di vita” emergente dal singolo modello delittuoso, ma che è destinata a riproporsi in forma sempre “cangiante” e mutevole»<sup>9</sup>. Tanto che non esisterebbe «un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore»<sup>10</sup>.

Infatti, l'insufficiente offensività tale da giustificare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità non concerne la previsione legale astratta (come accade nel caso dei c.d. reati bagatellari propri, suscettibili di depenalizzazione legislativa<sup>11</sup>), bensì solo alcune sue specifiche forme di manifestazione concreta, come tali apprezzabili esclusivamente dal giudice in sede interpretativo-applicativa (c.d. reati bagatellari impropri)<sup>12</sup>. Non sembrerebbe tuttavia, corretto qualificare siffatta ipotesi come depenalizzazione in concreto, posto che il fatto dichiarato non punibile non assume alcuna diversa rilevanza: esso non diviene un fatto lecito, né si trasforma in un illecito amministrativo, semplicemente rimane reato, pur se non punibile<sup>13</sup>. Sicché, «l'applicazione della particolare tenuità del fatto non sarebbe né la regola, che ridurrebbe l'istituto a un beneficio, né un'eccezione, che lo destinerebbe ai margini del sistema, ma l'esito “pragmatico” derivante dalla capacità di compiere di volta in volta, attraverso la valorizzazione degli strumenti ermeneutici ed argomentativi di cui

---

sofisticata tecnica di tipizzazione dei reati (che, comunque, non è dei tempi nostri) riuscirà ad escludere dalla fattispecie “formale” fatti del tutto bagatellari».

<sup>8</sup> S. Quattrocchio, *op. cit.*, 160. Parte della dottrina definisce l'istituto *de quo* come «un meccanismo di verifica giudiziale *ex post* dell'adeguatezza dell'offensività» (P. Gaeta, A. Macchia, *Tra nobili assiologie costituzionali e delicate criticità applicative: riflessioni sparse sulla non punibilità per “particolare tenuità del fatto”*, in *CP* 2015, 2599).

<sup>9</sup> G. De Francesco, *L'esiguità dell'illecito penale*, in *DPP* 2002, 889. Più di recente, *amplius*, G. De Francesco, *Punibilità*, Torino 2016, in particolare 54 ss.

<sup>10</sup> Cass. S.U. 25.2.2016 n. 13681, in *CEDCass*, m. 266590 (n. 6 del Considerato in diritto). Sul punto, nella dottrina, M. B. Magro, *Compatibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. con il reato di guida in stato di ebbrezza*, in *CP* 2016, 4089 ss.

<sup>11</sup> Per la partizione tra reati bagatellari propri e impropri v. *amplius* C. E. Paliero, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova 1985, in particolare 627 ss.

<sup>12</sup> *Amplius*, G. De Francesco, *L'esiguità dell'illecito penale*, cit., 889 ss., nonché G. De Francesco, *Punibilità*, cit., 59 ss., che propone una prospettiva “funzionale” della punibilità, collegata alle dinamiche proprie della sanzione penale, tanto che «come la pena vede attualizzata la sua funzione col neutralizzare quella componente negativa dell'illecito che traluce dall'insieme dei suoi requisiti, così, ed all'opposto, la stessa finirebbe, per così dire, con ‘girare a vuoto’, ogni qual volta tale componente venisse meno, in quanto, data l'inconsistenza degli effetti cui la punibilità è collegata, anche la ragione per la quale detta funzione dovrebbe venire attivata risulterebbe inafferrabile» (ibid., 63).

Con particolare riferimento alla causa di non punibilità *de qua*, v. anche A. Gullo, *La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di S. Quattrocchio, Torino 2015, 11.

<sup>13</sup> Così anche T. Padovani, *Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang*, in *GD* 2015, 15, 19. Nella giurisprudenza, espressamente, Cass. 8.10.2015 n. 50215, in *CEDCass*, m. 265435, n. 6 del Considerato in diritto.

dispone il giudice, una valutazione rigorosamente in concreto circa la sproporzione tra il concreto disvalore del reato e la pena commisurata nel suo livello minimo»<sup>14</sup>.

2. Il primo presupposto giuridico da cui muovere per una corretta applicazione dell'istituto è la precisazione dei confini tra "inoffensività del fatto", riconducibile – a seconda delle diverse impostazioni – alla concezione c.d. realistica del reato o al concetto di tipicità apparente<sup>15</sup>, e la "particolare tenuità del fatto", che viceversa postula la sussistenza di un'offesa, la quale, per poter essere qualificata di particolare tenuità, deve ovviamente ricorrere<sup>16</sup>. Il giudizio sull'irrelevanza, in altre parole, presuppone previamente risolta in senso positivo la valutazione sulla sussistenza di un reato, perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi e concretamente punibile. Peraltro, mentre nel caso dell'inoffensività la non punibilità è tutta polarizzata sul versante oggettivo della lesione al bene giuridico («impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso»), nel secondo caso è ancorata anche all'apprezzamento del c.d. disvalore d'azione, dovendo considerarsi "particolarmente tenue" quel fatto non solo dotato di scarsa lesività («esiguità del danno o del pericolo»), ma anche espressivo di una condotta tenue per le particolari «modalità» di estrinsecazione e «non abituale»<sup>17</sup>.

Dunque, al piano dell'inoffensività andrebbero riservati i casi di assoluta assenza di offesa e alla tenuità i casi di offesa esistente ma esigua<sup>18</sup>. Tanto premesso, si tratterà di verificare d'ora in avanti la tenuta di siffatta distinzione in particolare con riferimento ad alcune ipotesi che, ante riforma del 2015, per evidenti ragioni di giustizia sostanziale, hanno spesso trovato soluzione sotto l'ombrello protettivo dell'"inoffensività", pur al cospetto di un'offesa esistente, ma tanto esigua da poter essere equiparata a quella inesistente<sup>19</sup>. Simili casi, a ben vedere, in precedenza esclusi

---

<sup>14</sup> R. Bartoli, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, in *GI* 2016, 1732.

<sup>15</sup> Sulle differenze tra la concezione c.d. realistica del reato e la soluzione basata sull'interpretazione teleologica della norma v., per tutti, R. Bartoli, *Il principio di offensività "in concreto" alla luce di alcuni casi giurisprudenziali*, in *SI* 2007, 419 ss.

<sup>16</sup> In questo senso, dottrina e giurisprudenza unanimi. Per tutti T. Padovani, *op. cit.*, 19; A. Nisco, *L'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Profili sostanziali*, in *Il nuovo volto della giustizia penale*, a cura di G. M. Baccari, K. La Regina, E. M. Mancuso, Padova 2015, 198 ss. Nella giurisprudenza, Cass. 10.11.2015 n. 5254, in *CEDCass*, m. 265642.

<sup>17</sup> Questo distinguo è descritto da G. Amarelli, *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Inquadramento dommatico, profili politico-criminali e problemi applicativi del nuovo art. 131 bis c.p.*, in *SI* 2015, 976.

<sup>18</sup> In questo senso v. anche Relazione allo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto», punto n. 2.

<sup>19</sup> Un esempio per tutti è quello affrontato da T. Roma 2.5.2000, in *CP* 2001, 2532, con nota di C.F. Grosso, *Proscioglimento per furto di cose di valore particolarmente esiguo: inoffensività od irrilevanza penale del fatto?*, 2535, che ha ritenuto inoffensivo ex art. 49, co. 2, Cp un furto, in un grande magazzino, di merce per un valore di lire 12.000. Si pensi, ancora al caso affrontato dalla Pretura di Dolo (10.2.1998, in *CP* 1998, 2737, con nota adesiva di R. Bartoli, *Inoffensività del fatto e interpretazione teleologica della norma*, 2739), nel quale gli imputati sono stati dichiarati non punibili per le fattispecie edilizie contestate, pur avendo effettuato un innalzamento di alcuni centimetri dell'ingresso di un

dall'area di rilevanza penale potrebbero oggi rientrare nel campo di operatività del nuovo istituto ed essere dunque attratti nell'area del penalmente rilevante (sia pure non punibile)<sup>20</sup>, in apparente contrasto con le intenzioni del legislatore della riforma<sup>21</sup>. Per questa ragione vi è chi suggerisce comunque di continuare a considerare le offese dotate di "minima significatività" nella prospettiva dell'art. 49 co. 2 Cp, riservando l'operatività del nuovo istituto «ai casi in cui la soglia di offensività del fatto, pur tenue, superi comunque il livello della assoluta marginalità», onde evitare il peggioramento del relativo trattamento penale<sup>22</sup>. In tal modo si agevolerebbe il raggiungimento degli obiettivi di deflazione perseguiti dalla nuova legge, attraverso una «spinta verso l'alto» del limite dell'esiguità dell'offesa considerata dal d.lgs. 28/2015<sup>23</sup>. Come è facile intuire, tuttavia, a questo punto il problema si sposta su un differente piano, posto che si tratterà di definire il *quantum* di esiguità dell'offesa che consenta di assimilarla a quella totalmente insussistente.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che mentre il principio di offensività opera sul piano della tipicità, per escludere la punibilità di fatti del tutto privi di disvalore, in quanto nella sostanza atipici, al contrario l'istituto della particolare tenuità riguarda fatti che, sul piano offensivo e quindi della tipicità, esprimono un certo disvalore: «il principio di offensività attiene all'essere o non essere del reato o di una sua circostanza; e non è invece implicato nell'ambito di cui ci si occupa, che riguarda per definizione fatti senza incertezze pienamente riconducibili alla fattispecie legale»<sup>24</sup>. E', peraltro, interessante osservare come la Corte colga l'occasione per precisare che «la distinzione va sottolineata per rispondere alle preoccupazioni espresse da chi teme che la nuova figura [...] finisca con il depotenziare

---

garage in assenza dei prescritti titoli abilitativi. Per una rassegna di ulteriori ipotesi, R. Bartoli, *Il principio di offensività "in concreto" alla luce di alcuni casi giurisprudenziali*, cit., 419 ss.

<sup>20</sup> Di questa opinione G. Alberti, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16.12.2015, 4. In argomento v., altresì, A. Nisco, *op. cit.*, 216 s.

<sup>21</sup> Come è stato, infatti, osservato, «la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, da un punto di vista di riscontro normativo e sistematico, non solo evoca, ma – di più – fortemente rivitalizza e rafforza fasti teorici e pratica operatività del principio in questione» (P. Gaeta, A. Macchia, *op. cit.*, 2599). Senonché, parte della dottrina (tra gli altri, F. Caprioli, *op. cit.*, 89, nota n. 40) ipotizza che, «ove applicabile, il nuovo istituto sembra fatalmente destinato a invadere spazi occupati (più o meno legittimamente) dal proscioglimento per inoffensività ex art. 49 c.p.». Del resto, altri autori sono dell'idea che tutti i casi in cui l'offesa sia comunque concretamente apprezzabile debbano essere ricondotti alla nuova figura. Questa l'opzione ermeneutica accolta, fra altri, da R. Rampioni, *La non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *CP* 2016, 470.

<sup>22</sup> C. F. Grosso, *La non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *DPP* 2015, 522 s.

<sup>23</sup> C. F. Grosso, *op. ult. cit.*, 523. L'Autore già in passato aveva osservato come la non punibilità del fatto tipico inoffensivo integri «uno strumento prezioso e significativo anche sul terreno pratico per evitare condanne inutili, la maggior parte delle volte inique, di soggetti che, pur avendo dato corpo alla scorza esterna di un illecito penale, non hanno intaccato nella sostanza la sfera di interessi che la norma intendeva proteggere» (C. F. Grosso, *Proscioglimento per furto di cose di valore particolarmente esiguo: inoffensività od irrilevanza penale del fatto?*, cit., 2536).

<sup>24</sup> Cass. S.U. 25.2.2016 n. 13681, n. 5 del Considerato in diritto; Cass. S.U. 25.2.2016 n. 13682, n. 5.2 del Considerato in diritto.

il principio di offensività quale chiave per la congrua restrizione dell'area del penalmente rilevante»<sup>25</sup>.

3. Si tratta a questo punto di verificare l'ambito di operatività del nuovo istituto nell'ambito del diritto penale ambientale con riferimento, da un lato, ai requisiti di operatività richiesti dall'art. 131-bis Cp e, dall'altro lato, alle peculiari caratteristiche delle fattispecie incriminatrici in questo settore normativo<sup>26</sup>.

Il taglio del lavoro in oggetto ci consentirà di svolgere solo alcune rapsodiche considerazioni, che non hanno alcuna pretesa di assurgere a trattazione esaustiva dei molteplici profili coinvolti dall'applicazione della nuova causa di non punibilità.

3.1. Innanzitutto, con una tecnica legislativa ormai collaudata in relazione anche ad altri istituti, viene definito l'ambito di applicabilità della nuova causa di non punibilità prevedendo una soglia sanzionatoria massima («nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena ...»). La scelta di politica criminale parrebbe chiaramente fissare una soglia oltre la quale «l'osservanza scrupolosa della legge è imposta in termini indefettibili e non ammette contemperamenti in chiave di opportunità»<sup>27</sup>.

Guardando solo a questo profilo, è facile intuire come, in materia ambientale, possano astrattamente rientrare entro i limiti di pena indicati dall'art.131-bis Cp tutte le fattispecie contravvenzionali, oltre ad alcune ipotesi delittuose: il riferimento è, per esempio, ad alcune delle nuove fattispecie introdotte nel codice penale, quali l'*Omessa bonifica*, ex art. 452-terdecies, e l'*Impedimento del controllo*, ex art. 452-septies, nonché ad altre ipotesi disciplinate all'interno del Codice ambientale (la *Combustione illecita di rifiuti non pericolosi*, talune fattispecie delittuose - in virtù del richiamo *quoad poenam* all'art. 483 Cp - che concernono la violazioni della disciplina in tema di documentazione richiesta per il trasporto di rifiuti). Rimangono, tuttavia, senz'altro

---

<sup>25</sup> Parte della dottrina parrebbe condividere il timore che, nella prassi applicativa, l'introduzione della nuova causa di non punibilità possa, paradossalmente, portare a un certo depotenziamento del principio di offensività. Così, R. Bartoli, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, in *GI* 2016, 1733; D. Brunelli, *Il fatto tenue tra offensività ed equità*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 1.5.2016 (a commento di Cass. 17.9.2015, Markiku), il quale osserva come il diritto vivente mostri «il lato paradossale della riforma: l'annunciata epocale "stabilizzazione" del principio di offensività si risolve nella sua sostanziale marginalizzazione».

<sup>26</sup> In argomento cfr., per tutti, L. Ramacci, *Note in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati ambientali*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 30.3.2015; L. Leghissa, *Il fatto di particolare tenuità e i reati ambientali*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 5.5.2015; L. Regard, *La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la correlabilità ai reati ambientali della stessa*, in [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it), 2015, n. 1, 5 ss.; P. Fimiani, *La non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati ambientali*, in [rivistarifiuti.reteambiente.it](http://rivistarifiuti.reteambiente.it), 2016, n. 237; C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino<sup>3</sup> 2016, 58 ss.

<sup>27</sup> T. Padovani, *op. cit.*, 20, anche se poi viene ritenuta non condivisibile la razionalità di siffatta scelta che guarda al massimo editale, anziché al minimo. Analogamente, R. Rampioni, *op. cit.*, 465.

escluse altre significative ipotesi: si pensi – sempre a titolo meramente esemplificativo – alla *Combustione illecita di rifiuti pericolosi* (art. 256-bis, d.lgs. 152/2006), alle *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 260, d.lgs. 152/2006) e, nell'ambito del codice penale, alle fattispecie di *Inquinamento ambientale* (art. 452-bis) e di *Disastro ambientale* (art. 452-quater).

Occorre, tuttavia, tenere presente che la non punibilità è astrattamente configurabile anche in relazione alle fattispecie tentate, purché sia valutabile come tenue l'offesa che la consumazione del reato avrebbe determinato. Sicché, potrà essere qualificato di particolare tenuità, nella sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti, anche il tentativo di un reato la cui perfezione precluderebbe l'applicazione della causa di non punibilità per superamento della soglia sanzionatoria massima, allorché invece la pena, diminuita per il tentativo, scenda al di sotto della soglia dei cinque anni<sup>28</sup>. Analoga considerazione vale per quanto concerne le ipotesi colpose, là dove previste (il riferimento è, per esempio, all'art. 452-quinquies). Sennonché, verosimilmente in molti di questi casi, a prescindere dal rispetto della soglia sanzionatoria, sarà la stessa struttura del tipo a precludere un giudizio in termini di particolare tenuità, per l'utilizzo di concetti che già selezionano con termini pregnanti l'intensità di aggressione all'interesse protetto necessaria per l'integrazione del reato. Il riferimento è, sempre a titolo esemplificativo, alla fattispecie di *Inquinamento ambientale* che, nella sua forma colposa (ai sensi appunto del combinato disposto di cui agli artt. 452-bis e art. 452-quinquies), sotto il profilo sanzionatorio si assesta entro i limiti di pena all'interno dei quali astrattamente potrebbe operare la causa di non punibilità, ma la perfezione del quale richiede l'integrazione di una *compromissione* o di un *deterioramento significativi e misurabili*. Ed è facile intuire come siffatta locuzione normativa, con la quale viene individuato un importante elemento costitutivo del reato, anticipi già a livello di tipicità una certa misura di offensività necessaria, conciliandosi a fatica con la tenuità del fatto, così come delineata dall'art. 131-bis Cp, anche alla luce delle prime tendenze interpretative recepite a livello giurisprudenziale<sup>29</sup> e dottrinale<sup>30</sup>.

3.2. L'art. 131-bis Cp contempla, poi, oltre al suddetto limite di pena, due «indici-criteri» della tenuità del fatto: quello oggettivo della “particolare tenuità dell'offesa” e l'altro, a carattere maggiormente soggettivo, della “non abitualità del comportamento”. A sua volta, utilizzando il lessico della Relazione ministeriale di

<sup>28</sup> Sul punto *amplius* G. Amarelli, *op. cit.*, 1105. V., altresì, F. Menditto, *Prime linee guida per l'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28*, elaborate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 3.4.2015, 8 ss.

<sup>29</sup> Cass. 21.9.2016 n. 46170, in *CEDCass*, m. 268059 (e in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22.11.2016), ad avviso della quale «l'ambito di operatività dell'art. 452-bis cod. pen. è anche delimitato dalla ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, “significativi” e “misurabili”, venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo».

<sup>30</sup> Per tutti, C. Ruga Riva, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22.11.2016, in particolare 5 ss.

accompagnamento al d. lgs. 28/2015, la “particolare tenuità dell’offesa” si articola nei due «indici-requisiti» della “modalità della condotta”<sup>31</sup> e della “esiguità del danno o del pericolo”, da valutarsi, entrambi, secondo i parametri di cui all’art. 133 co. 1 Cp.

Per ciò che concerne l’applicazione del primo criterio (“tenuità dell’offesa”), è intuitivo come esso presupponga sempre, logicamente, la precisa individuazione del bene giuridico tutelato dalla singola norma incriminatrice. Sicché, con specifico riferimento ai reati ambientali, è vero che dottrina<sup>32</sup> e giurisprudenza si sono già espresse nel senso di ritenere perfettamente misurabile l’offesa anche in relazione ai reati di pericolo astratto (e le Sezioni Unite sono state chiarissime sul punto, con le c.d. sentenze “gemelle” già citate<sup>33</sup>). Nondimeno, ci si dovrà chiedere se, ai fini dell’applicabilità della non punibilità ai quei reati di pericolo astratto (particolarmente numerosi nel settore considerato) volti a sanzionare l’esercizio di determinate attività con elusione o violazione delle funzioni di controllo da parte della P.A., l’offensività debba essere valutata in rapporto al bene “finale” ambiente o piuttosto al bene “intermedio strumentale”, da identificare appunto con l’interesse formale al corretto svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte della P.A.

Appare senz’altro preferibile la prima opzione per le medesime ragioni che da tempo inducono la dottrina a valorizzare siffatta prospettiva nella interpretazione e applicazione delle fattispecie in oggetto<sup>34</sup>. A favore di questa ricostruzione parrebbero, del resto, potersi trarre spunti anche dalla recente giurisprudenza, ad avviso della quale «accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l’offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato. Per esemplificare, non è per

---

<sup>31</sup> Cfr. R. Bartoli, *L’esclusione della punibilità*, cit., 666, il quale rileva come, attraverso il richiamo all’art. 133 co. 1 Cp, «il legislatore abbia lasciato intendere che, proprio riguardo alle modalità della condotta, si viene a determinare un giudizio di bilanciamento complesso e complessivo, entro il quale possono valutarsi anche più indici aventi segni diversi. Importa, al fine, che l’esito disveli la particolare tenuità delle modalità aggressive».

<sup>32</sup> Tra gli altri, A. Nisco, *op. cit.*, 210; R. Bartoli, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, cit., in particolare 1736 ss.; M. B. Magro, *Tenuità del fatto e reati di pericolo*, in *CP* 2016, 4089 ss.

<sup>33</sup> Cass. S.U. 25.2.2016 n. 13681, n. 11 del Considerato in diritto, in relazione alle fattispecie di pericolo astratto precisa: «non è da credere che tale conformazione della fattispecie faccia perdere il suo ancoraggio all’idea di pericolo ed ai beni giuridici che si trovano sullo sfondo. Al contrario, come ormai diffusamente ritenuto, si tratta di illeciti che presentano un forte legame con l’archetipo della pericolosità e garantiscono, anzi, il rispetto dei principi di tassatività, assicurando la definitiva conformazione della fattispecie alla stregua di accreditate informazioni scientifiche e di razionale ponderazione degli interessi in gioco; ed eliminando gli spazi di vaghezza e discrezionalità connessi alla necessità di accertare in concreto l’offensività del fatto [...]. Dunque, conclusivamente, il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell’illecito connesso all’applicazione dell’art. 131 bis consente anzi impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati».

<sup>34</sup> Sul punto ci sia consentito rinviare a C. Bernasconi, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti-giuridicità, colpevolezza*, Pisa 2008, in particolare 119 ss. e dottrina ivi citata.



nulla indifferente nella ottica gradualistica che qui interessa, che l'irregolare scarico di acque reflue avvenga in un territorio riccamente urbanizzato, magari con fonti di approvvigionamento idrico; o che avvenga, invece, in un luogo assai remoto privo di significative connessioni, dirette o indirette, con oggetti pertinenti alla tutela ambientale»<sup>35</sup>.

Sempre sotto il profilo delle caratteristiche dell'offesa, problematica appare la configurabilità della causa di non punibilità in relazione a talune tipologie di reato diffuse nella materia ambientale. Il riferimento è, *in primis*, ai reati permanenti, caratterizzati – come è noto – da una condotta persistente, cui consegue la protrazione nel tempo dei suoi effetti e, dunque, dell'offesa al bene protetto. Invero, non parrebbe sussistere una vera e propria incompatibilità strutturale tra particolare tenuità del fatto e reato permanente<sup>36</sup>. Nondimeno, da un lato, parrebbe preclusa l'applicazione della causa di non punibilità in oggetto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta illecita; dall'altro lato, una volta cessata la permanenza, la valutazione dell' «indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa, sarà tanto più difficilmente rilevabile quanto più tardi si sia verificata la predetta cessazione (si pensi all'effettuazione di uno scarico non autorizzato protrattasi per lungo tempo)<sup>37</sup>.

Con riferimento all'indice requisito dell'esiguità del danno o del pericolo, vi è un aspetto che parrebbe destinato ad assumere particolare rilievo in materia ambientale, vale a dire quello relativo alla possibilità o meno per il giudice di tenere in considerazione, nel giudizio di particolare tenuità, condotte risarcitorie o riparatorie successive al fatto di reato, capaci di far assumere all'offesa nel caso concreto consistenza minore di quanto non avrebbe assunto in mancanza delle stesse. L'esclusione di siffatta possibilità potrebbe essere sostenuta, innanzitutto, sulla base di un argomento di natura letterale, posto che la valutazione «ai sensi dell'art. 133, primo comma» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, previsto dall'art. 131-bis co. 1 Cp, parrebbe escludere rilievo a tutti i criteri di cui all'art. 133 co. 2 Cp e, tra essi, anche alla «condotta (...) susseguente al reato» (art. 133 co. 2 n. 3 Cp)<sup>38</sup>. Invero, per quanto ad oggi consta, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto

<sup>35</sup> Cass. S.U. 25.2.2016 n. 13681, n. 11 del Considerato in diritto.

<sup>36</sup> Così anche G. Amarelli, *op. cit.*, 1107 s.

<sup>37</sup> Così L. Ramacci, *op. cit.*, 10. Nella giurisprudenza Cass. 8.10.2015 n. 50215, in *CEDCass*, m. 265435; Cass. 30.3.2016 n. 30383, in *CEDCass*, m. 267589.

<sup>38</sup> Sul punto, *amplius*, R. Dies, *Questioni varie in tema di irrilevanza penale del fatto per particolare tenuità*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 13.9.2015, 23, nota 51, che non ritiene decisivo, al fine di escludere rilievo alle condotte successive, il rilievo in oggetto. L'Autore, a conforto dell'opinione espressa, richiama la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 21 maggio 2015 (inedita), che ha ritenuto di applicare l'art. 131-bis Cp in un caso di "quasi estinzione del reato" (si trattava di un reato contravvenzionale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in cui l'imputato aveva ottemperato alle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza ed aveva anche pagato la somma determinata ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 758 del 1994, ma in ritardo, così impedendo l'estinzione del reato a norma dell'art. 24 d.lgs. cit.). Perplessità nei confronti del possibile riconoscimento della rilevanza di condotte riparatorie e ripristinatorie sono, invece, espresse da C. Rinaldi, *La "particolare tenuità del fatto" come causa di esclusione della punibilità nella disciplina introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28*, in [www.iurisprudenzia.it](http://www.iurisprudenzia.it), 4.

valore positivo anche a condotte riparatorie (quali la demolizione del manufatto abusivo, l'adempimento alle prescrizioni impartite nell'ambito di procedure estintive, ecc.), ai fini del riconoscimento della particolare tenuità, ovviamente nel concorso di tutti gli altri indici richiesti. In tale prospettiva si potrebbe osservare come il richiamo al solo primo comma dell'art. 133 Cp possa essere inteso come un criterio di valutazione obbligatorio, ma non necessariamente esclusivo, sicché l'offesa originaria potrebbe essere apprezzata anche alla luce di comportamenti successivi<sup>39</sup>.

Un'altra tipologia di reato che, in ragione della peculiare tecnica di incriminazione adottata dal legislatore, ha sin da subito evidenziato profili di possibile incompatibilità rispetto alla neo-introdotta causa di non punibilità è rappresentata dalle fattispecie incriminatrici che prevedono una soglia di punibilità. La previsione di soglie, come noto, svolge una funzione sul piano della selezione categoriale del fatto e quindi sulla valutazione della tipicità<sup>40</sup>, esprimendo una precisa scelta del legislatore in merito all'individuazione del *quantum* di offesa necessaria per la punibilità. È facile intuire, dunque, come si sia prospettato il rischio che siffatta scelta possa risultare vanificata dall'applicazione della causa di non punibilità in oggetto.

Invero, anche su questo aspetto si sono già pronunciate le Sezioni Unite, nel senso di una piena compatibilità del nuovo istituto con i reati costruiti sul superamento di soglie, posto che «il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all'entità minima del fatto conforme al tipo (...) non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione»<sup>41</sup>. Nondimeno, non sembra superfluo ricordare come in realtà il problema possa atteggiarsi in termini differenti a seconda del ruolo che il limite soglia assume nella costruzione della fattispecie. In tale prospettiva si possono distinguere almeno tre diverse ipotesi: quella in cui il limite soglia segna il confine tra illiceità penale e liceità *tout court*; quella in cui il limite soglia segna il confine tra differenti fattispecie di reato e quella in esso cui segna il confine tra illecito amministrativo e reato<sup>42</sup>. Ebbene, rispetto alla prima ipotesi, non parrebbero porsi problemi in merito all'applicabilità della peculiare tenuità nell'ipotesi di lievi superamenti della soglia, perché in questo caso l'epilogo sarebbe quello di lasciare il soggetto impunito alla stessa stregua di qualsiasi altro soggetto che avesse commesso lo stesso fatto al di sotto dei limiti soglia<sup>43</sup>. In altre parole, la previsione di soglie di punibilità non sembra di per sé incompatibile con la tenuità del fatto, posto che dette soglie sono espressione di una valutazione che opera necessariamente su un piano astratto, mentre il giudizio di particolare tenuità *ex art. 131-bis* presuppone la graduabilità in concreto dell'offesa anche, eventualmente, in relazione a fattispecie

<sup>39</sup> Così R. Dies, *op. cit.*, 23, nota 51. Sul tema v., altresì, G. Amarelli, *op. cit.*, 1109, 1113.

In termini generali, sull'opportunità di valorizzare condotte postfatto del reo nella prospettiva della non punibilità v. M. Donini, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *DPenCont*, 2015, n. 2, 236 ss. Da ultimo, G. De Francesco, *Punibilità*, cit., 90 ss.

<sup>40</sup> Così M. B. Magro, *Tenuità del fatto e reati di pericolo*, cit., 4090.

<sup>41</sup> Cass. S.U. 25.2.2016 n. 13681, punto n. 10 del Considerato in diritto.

<sup>42</sup> A titolo puramente esemplificativo si pensi in materia ambientale, al reato di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 co. 6 d. lgs. 152/2006).

<sup>43</sup> R. Bartoli, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, cit., 1737.

astrattamente non bagatellari<sup>44</sup>. Tuttavia, rispetto alle altre due ipotesi, la questione risulta problematica, in quanto si potrebbe determinare una irragionevole disparità di trattamento, conducendo all'applicazione di una sanzione a fatti, sotto la soglia superiore, lasciando impunte invece le condotte che, pur superando la soglia superiore, risultino di particolare tenuità<sup>45</sup>.

*De iure condendo* parrebbe ragionevole prevedere la degradazione dell'illecito penale particolarmente tenue in illecito amministrativo, attuando - nel rispetto del principio di legalità - un'estensione verso l'alto della sanzione amministrativa già prevista per i fatti sotto soglia o attraverso altri più articolati meccanismi<sup>46</sup>.

3.3. Tanto premesso, occorre, a questo punto, tentare di far luce anche sul secondo «indice-criterio» il quale, pensato in chiave special-preventiva<sup>47</sup>, palesa, innegabilmente, una propensione maggiormente soggettiva: la “non abitualità del comportamento”. Questo secondo parametro, che funge da filtro applicativo relativo all'autore<sup>48</sup>, parrebbe del tutto eterodosso rispetto al primo, tanto da far ritenere che la rinuncia a punire «non origini esclusivamente da un profilo di (inadeguata) offensività ai fini del bene protetto, ma anche da una sorta di ideologia premialista riferibile all'agente»<sup>49</sup>. Addirittura, ad avviso di una parte della dottrina, la previsione del criterio in oggetto sarebbe «disfunzionale»<sup>50</sup>, in quanto la particolare tenuità attiene al disvalore oggettivo del *singolo fatto* e non alla pericolosità sociale dell'autore. Sicché, sbarrare l'applicazione dell'istituto a particolari categorie di soggetti risponderebbe in realtà «ad esigenze meramente securitarie»<sup>51</sup>. In tale prospettiva, in altre parole, occorrerebbe distinguere «il reato oggettivamente bagatellare dal suo autore eventualmente “non bagatellare”»<sup>52</sup>.

La formulazione di questa parte della norma presenta indubbiamente maggiori profili di ambiguità rispetto alla prima parte, lasciando aperte diverse questioni interpretative, relative in particolare ai rapporti tra le differenti ipotesi ivi elencate.

---

<sup>44</sup> Nel senso dell'applicabilità della particolare tenuità del fatto anche ai reati costruiti con soglie di punibilità G. Amarelli, *op. cit.*, 1108 ss.

<sup>45</sup> *Amplius* R. Bartoli, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, cit., 1737.

<sup>46</sup> In termini generali, ma con riferimento ai reati ambientali, per qualche spunto in tale senso, C. Bernasconi, *op. cit.*, 242 ss.

<sup>47</sup> T. Padovani, *op. cit.*, 21.

<sup>48</sup> A. Nisco, *op. cit.*, 210.

<sup>49</sup> P. Gaeta, A. Macchia, *op. cit.*, 2606. Per analoghe argomentazioni v. G. Rossi, *Il nuovo istituto della “non punibilità per particolare tenuità del fatto”: profili dogmatici e scelte di politica criminale*, in *DPP* 2016, 544 ss.

<sup>50</sup> R. Bartoli, *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *DPP* 2015, 667.

<sup>51</sup> R. Bartoli, *op. ult. cit.*, 667.

<sup>52</sup> A. Nisco, *op. cit.*, 211, che richiama C. E. Paliero, *op. cit.*, 751 ss., ad avviso del quale «il fatto bagatellare dell'autore non bagatellare deve sfuggire al filtro della depenalizzazione» (ivi, 753).

Invero, a porre problemi non è tanto il riferimento ai «macrocasì»<sup>53</sup> delle figure espressamente previste agli artt. 102 ss. Cp. In siffatte ipotesi, infatti, sarà necessaria una formale dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, già precedentemente intervenuta, nei confronti dell'autore di un'offesa qualificabile come tenue. I dubbi si concentrano, piuttosto, sul secondo e terzo richiamo operato dall'art. 131-bis co. 3 Cp.

Pochi i punti fermi ad oggi acquisiti. Innanzitutto, vi è assoluta concordia nel ritenere che il parametro della non abitualità non coincida con quello della occasionalità<sup>54</sup>. Dunque, coerentemente – e come rilevato dalla già citata Relazione ministeriale – «la presenza di un “precedente” giudiziario non» è «di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti»<sup>55</sup>. Rimane, tuttavia, aperta la questione concernente la determinazione concreta del numero di infrazioni, o di condotte, in grado di qualificare il comportamento come abituale agli effetti della non applicabilità della causa di non punibilità. Tanto che anche la medesima Relazione ministeriale liquida questo aspetto osservando che «toccherà naturalmente all'interprete dare tutte le opportune precisazioni contenutistiche al concetto»<sup>56</sup>.

Tanto premesso, il primo problema concerne l'interpretazione da offrire a quella parte del terzo comma che si riferisce alla «commissione di più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità». Alla luce delle prime linee interpretative elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la predetta formulazione sembra suscettibile di abbracciare due situazioni tra loro diverse. Da un lato, infatti, essa potrebbe riferirsi all'ipotesi in cui più reati sono oggetto del procedimento in corso, vale a dire al caso di più condotte, integranti una pluralità di reati della stessa indole, giudicate nell'ambito dello stesso procedimento. «Il generico riferimento alla “commissione” di più reati della stessa indole, senza ulteriori specificazioni, accredita tale conclusione»<sup>57</sup>. In questa prospettiva, l'abitualità ostativa dovrebbe essere accertata in relazione al reato oggetto del giudizio, nel senso che quest'ultimo si dovrebbe inserire in un rapporto di serialità con altri episodi criminosi<sup>58</sup>. Dall'altro lato, la citata locuzione normativa potrebbe riconoscere rilevanza anche ai precedenti giudiziari per fatti commessi in precedenza (fatti estranei al procedimento in corso, ma accertati)<sup>59</sup>.

Le Sezioni Unite della Cassazione sembrano attribuire rilevanza ad entrambe le opzioni interpretative<sup>60</sup>. Da un lato, infatti, la Corte parrebbe riferirsi alla seconda alternativa esegetica nel momento in cui afferma che «il tenore letterale lascia

<sup>53</sup> L'espressione è di F. Mantovani, *La non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *GP* 2015, n. 2, 322.

<sup>54</sup> *Relazione allo schema di decreto legislativo*, cit., punto n. 4.

<sup>55</sup> F. Caprioli, *op. cit.*, 93.

<sup>56</sup> *Relazione allo schema di decreto legislativo*, cit., punto n. 4.

<sup>57</sup> Così G. Amato, Circolare n. 4 del 2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, 6.

<sup>58</sup> R. Bartoli, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, cit., 1740.

<sup>59</sup> *Amplius* R. Bartoli, *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, cit., 668.

<sup>60</sup> R. Bartoli, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, cit., 1740.

intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto»<sup>61</sup>. Dall'altro lato, si attribuisce rilevanza anche alla prima opzione interpretativa, là dove si precisa che «la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole anche se tenui»<sup>62</sup>.

Un'ulteriore questione concerne la rilevanza o meno del reato ritenuto non punibile per tenuità (e conseguentemente iscritto nel casellario) ai fini del giudizio di abitualità. In tale prospettiva, la dottrina più sensibile al rispetto dei principi costituzionali di garanzia precisa come «un elemento determinante per la punibilità (in questo caso, la previa commissione di reati della stessa indole) non può ritenersi giudizialmente accertato se l'imputato non è stato posto nelle condizioni di esercitare appieno i suoi diritti difensivi (...) al fine di dimostrarne l'insussistenza»<sup>63</sup>.

Altro *punctum dolens* della formulazione relativa all'indice in oggetto è l'esegesi della locuzione relativa a condotte «plurime, abituali e reiterate». Invero, innanzitutto la menzione delle condotte reiterate e plurime non parrebbe aggiungere nulla a quella delle condotte «abituali», di cui le prime appaiono essere un vero e proprio sinonimo<sup>64</sup>. Sicché, come è stato rilevato, parrebbe trattarsi «di una indicazione normativa frutto di non significativa superfetazione che vuole solo fondare il carattere ostativo sulla ripetizione (...)»<sup>65</sup>.

Tanto considerato, con specifico riferimento ai reati ambientali, alla luce del criterio in oggetto, l'istituto della particolare tenuità parrebbe inconciliabile con tutti i reati che si concretizzano necessariamente attraverso una reiterazione di condotte<sup>66</sup>.

---

<sup>61</sup> Cass. S. U. 25.2.2016 n. 13681, punto n. 14 del Considerato in diritto.

<sup>62</sup> Ibidem.

<sup>63</sup> F. Caprioli, *op. cit.*, 95, il quale prosegue precisando come siffatta condizione non si verifichi allorché «la tenuità sia dichiarata con provvedimento di archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere, ai quali, pertanto, non può ascriversi l'effetto pregiudizievole di attestare l'abitualità del comportamento criminoso. Una diversa lettura degli artt. 1 e 4 del decreto legislativo condurrebbe inevitabilmente la disciplina dell'istituto oltre i confini della legittimità costituzionale, per violazione, se non altro, dell'art. 27 comma 2 Cost.». In senso parzialmente difforme Cass. S. U. 25.2.2016 n. 13681, punto n. 14 del Considerato in diritto, ad avviso della quale «non appaiono condivisibili le preoccupazioni di chi vede in tale memorizzazione un *vulnus* a diritti fondamentali, quando l'accertamento dell'esistenza del reato implicato in tale genere di pronuncia non sia avvenuto all'esito del giudizio [...]».

<sup>64</sup> Così, espressamente, T. Padovani, *op. cit.*, 22; F. Mantovani, *op. cit.*, 322.

<sup>65</sup> G. Amato, Circolare n. 4 del 2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, 7.

<sup>66</sup> V. Cass. 11.10.2016 n. 48318, in *CEDCass*, m. 268566, ad avviso della quale «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (in applicazione del principio, la Corte ha escluso la ricorrenza della particolare tenuità del fatto con riferimento al reiterato conferimento di rifiuti urbani

Il riferimento va, a titolo esemplificativo, al reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva previsto dall'art. 256 co. 3 d.lgs. 152/2006, che, di regola, si caratterizza per la ripetitività e non occasionalità dei conferimenti abusivi tali da ridurre una determinata area a zona di smaltimento dei rifiuti, con conseguente rilevante degradazione del sito<sup>67</sup>; tanto che proprio nel carattere della reiterazione andrebbe ravvisato uno dei criteri distintivi della fattispecie *de qua* rispetto alle ipotesi di abbandono.

Non si può escludere, tuttavia, che l'art. 131-bis risulti applicabile a reati (solo) eventualmente abituali, allorché in concreto alla realizzazione di una condotta, già di per sé sufficiente ad integrarli, non abbia fatto seguito un'ulteriore reiterazione nel tempo. Si pensi, sempre a titolo meramente esemplificativo, al reato di trasporto abusivo di rifiuti<sup>68</sup>.

La particolare tenuità parrebbe, invece, inconciliabile con il reato continuato di cui all'art. 81 Cp, il quale, come è noto, consiste nella condotta di «chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge». Lo sbarramento del terzo comma dell'art. 131-bis Cp, parrebbe, infatti, costituire un ostacolo insormontabile sia per coloro che intendono i più reati avvinti dal vincolo della continuazione ricompresi nei «più reati della stessa indole» sia per quanti li riconducono alle «condotte plurime, abituali e reiterate»<sup>69</sup>. Proprio quest'ultima è stata, peraltro, l'interpretazione accolta dalla Corte di Cassazione la quale, in tutte le occasioni in cui si è trovata ad occuparsi della questione, ha ritenuto di dover negare la concessione del beneficio della tenuità del fatto ai reati legati dal vincolo della continuazione<sup>70</sup>.

Diversa, però, è stata la linea seguita in sede di prima applicazione dell'istituto nell'ambito della giurisprudenza di merito<sup>71</sup>. Anche una parte della dottrina non ritiene del tutto condivisibile una soluzione che escluda categoricamente la possibilità di procedere alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza

---

e speciali prodotti, da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256, comma primo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)».

<sup>67</sup> Tra le altre, Cass. 13.11.2013 n. 47501, in *CEDCass*, m. 257996, ad avviso della quale «ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato».

<sup>68</sup> Per la riconducibilità della fattispecie in oggetto alla categoria dei reati eventualmente abituali, nel senso che pur potendo l'illecito perfezionarsi anche in virtù di un'unica condotta abusiva, l'eventuale reiterazione della stessa darebbe pur sempre luogo ad un solo reato, Cass. 30.11.2006 n. 13456, in *CEDCass*, m. 236327.

<sup>69</sup> F. Menditto, *Prime linee guida per l'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 2015*, n. 28, 17.

<sup>70</sup> Cass. 28.5.2015 n. 29897, in *CEDCass*, m. 264034; Cass. 1.7.2015 n. 43816, in *CEDCass*, m. 265084.

<sup>71</sup> T. Milano 16.4.2015 n. 4195, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 21.5.2015, con nota di G. Alberti, *La particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.): tre prime applicazioni da parte del Tribunale di Milano*; T. Grosseto, 6.7.2015, n. 650, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 5.10.2015, con nota adesiva di G. Alberti, *In tema di particolare tenuità del fatto e reato continuato*.

di più reati legati dal vincolo della continuazione<sup>72</sup>. In tale prospettiva, si ritiene che una soluzione favorevole all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche nell'ipotesi *de qua* potrebbe essere ragionevolmente sostenuta alla luce della disciplina del reato continuato, che fa discendere dalla considerazione unitaria o plurima effetti favorevoli nei confronti del soggetto agente<sup>73</sup>. Sicché, «la continuazione di reati, incontrandosi con l'art. 131-bis Cp», dovrebbe essere considerata come reato unico e dunque legittimare «l'esclusione della punibilità laddove il fatto globalmente commesso possa essere considerato “particolarmente tenue”»<sup>74</sup>.

4. La natura giuridica dell'istituto di cui all'art. 131-bis Cp ha sin da subito assunto rilevanza centrale anche per le sue immediate e rilevanti ricadute sul distinto profilo dell'individuazione della disciplina intertemporale destinata a regolare le condotte poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 28/2015<sup>75</sup>. La dottrina pressoché unanime, anche sulla scorta di alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione<sup>76</sup>, dopo aver concluso per la natura autenticamente sostanziale dell'istituto in questione, ha individuato il referente normativo destinato a regolare i profili intertemporali della fattispecie nell'art. 2 co. 4 Cp, piuttosto che nel diverso principio del *tempus regit actum*, destinato viceversa a disciplinare la successione di norme di natura processuale<sup>77</sup>.

Nondimeno, ad avviso di una seconda e minoritaria impostazione, sostenuta da una parte della dottrina<sup>78</sup>, e talvolta sfiorata in chiave problematica anche nel dibattito

---

<sup>72</sup> L. Brizi, *L'applicabilità dell'art. 131 bis nelle ipotesi di continuazione di reati: un dialogo davvero (im)possibile?*, in CP 2016, in particolare 3278 ss. In argomento v. anche A. Nisco, *op. cit.*, 213; S. Santini, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato continuato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 30.6.2017.

<sup>73</sup> L. Brizi, *op. cit.*, 3281. In questo senso nell'ambito della giurisprudenza, per tutte, Cass. S.U. 27.11.2008 n. 3286, in CEDCass, m. 241755, ad avviso della quale «il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo». Ritiene che «la contestazione della continuazione dei reati, ex art. 81 cpv. c.p.» non sia «di per sé sufficiente ad escludere, già in astratto, l'applicazione della nuova causa di non punibilità» G. Rossi, *op. cit.*, 544.

<sup>74</sup> L. Brizi, *op. cit.*, 3281.

<sup>75</sup> *Amplius*, A. Corbo, G. Fidelbo, *Problematiche processuali riguardanti l'immediata applicazione della “Particolare tenuità del fatto”*, Ufficio del massimario rel. n. III/2.2015, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), 3 ss.

<sup>76</sup> Il riferimento è a Cass. 8.4.2015, Mazarotto, n. 15449, in CEDCass, m. 263308, con nota di G. Gatta, *Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22.4.2015, 1 ss.; nonché G. Alberti, *Particolare tenuità del fatto: le Sezioni Unite non si pronunceranno (per ora)*, *ivi*, 27.5.2015.

<sup>77</sup> Sul punto F. Loschi, *I reati ambientali all'incrocio con l'incontenibile vis expansiva della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 4.5.2015, in particolare 16 ss., a commento di una sentenza (T. di Milano, sez. decima, 2.4.2015) concernente la fattispecie ambientale di cui all'art. 256 co. 4 d.lgs. 152/2006.

<sup>78</sup> *Amplius* R. Dies, *op. cit.*, 12 e ss.

giurisprudenziale<sup>79</sup>, risulterebbe preferibile ricondurre il fenomeno successorio sin qui richiamato addirittura nell'ambito dell'*abolitio criminis*, sia pure parziale, riguardante, cioè, solo le fattispecie in concreto caratterizzate dai requisiti richiesti dall'art. 131-bis Cp. Ne conseguirebbe la possibilità di superare il limite del giudicato, ex art. 2 co. 2 Cp, e di rendere dunque applicabile il nuovo istituto, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo a condotte già giudicate con sentenza divenuta irrevocabile.

Invero, siffatto esito interpretativo non parrebbe condivisibile, alla luce della considerazione che l'*abolitio criminis* presuppone il venir meno del giudizio di disvalore astratto nei confronti del fatto di reato, che, viceversa, permane immutato nel caso di specie<sup>80</sup>. Quest'ultima conclusione sembrerebbe pienamente confermata dal nuovo art. 651-bis Cpp, che, attribuendo efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento ex art. 131-bis pronunciata a seguito di dibattimento (quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso) nel giudizio civile e amministrativo, mostra come il legislatore continui a qualificare il fatto come penalmente illecito<sup>81</sup>.

La natura sostanziale dell'istituto ne determina l'applicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 28/2015, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità; in quest'ultima ipotesi la Corte può rilevare d'ufficio, ex art. 609 co. 2 Cpp, la sussistenza delle condizioni richieste dalla fattispecie *de qua*, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e annullando, in caso di valutazione positiva, la sentenza con rinvio al giudice di merito<sup>82</sup>.

5. In materia ambientale – come è noto – vari sono i reati che possono fungere da presupposto idoneo a configurare, accanto alla responsabilità penale personale dell'autore del reato, anche la responsabilità dell'ente, ai sensi del d.lgs. 231/2001. Occorre, dunque, chiedersi se la dichiarazione di non punibilità della persona fisica per particolare tenuità ex art. 131-bis Cp possa determinare altresì, nel caso di fatti rientranti fra i reati presupposto, l'esclusione della responsabilità dell'ente a titolo di illecito amministrativo derivante da reato.

Al quesito parte della dottrina fornisce una risposta affermativa, argomentando sulla formulazione letterale dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, che, disciplinando l'autonomia della responsabilità dell'ente, non ricomprende espressamente le cause di non punibilità tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la predetta responsabilità,

<sup>79</sup> G.i.p. Milano 28.5.2015, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2.7.2015, con nota di F. Piccichè, *Inammissibile la richiesta di revoca della sentenza per abolizione del reato in conseguenza della sopravvenuta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto*, ivi.

<sup>80</sup> Così, tra gli altri, A. Gullo, *op. cit.*, 35.

<sup>81</sup> Ancora A. Gullo, *op. cit.*, 35. In argomento v. anche B. Lavarini, *Gli effetti extra-penali del giudicato "di tenuità"*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di S. Quattrocchio, Torino 2015, 101 ss.; L. Parlato, *Il volto processuale della particolare tenuità del fatto*, in *Il nuovo volto della giustizia penale*, a cura di G. M. Baccari, K. La Regina, E. M. Mancuso, Padova 2015, 270.

<sup>82</sup> Cass. 8.4.2015, Mazarotto n. 15449, *cit.* In argomento *amplius* P. Gaeta, A. Macchia, *op. cit.*, 2611.



indipendentemente dalla punibilità dell'autore del reato presupposto<sup>83</sup>. Nondimeno, ad avviso di un'altra parte della dottrina parrebbe, invero, corretto sostenere che la persona fisica possa ottenere la declaratoria menzionata, senza che ciò implichi una conseguente esclusione della responsabilità della persona giuridica per quel reato. In tale prospettiva, infatti, affermare la responsabilità dell'ente in presenza di causa estintiva del reato ed invece escluderla in presenza di reato accertato ma non punibile, parrebbe «affermazione intrinsecamente irragionevole»<sup>84</sup>.

6. La sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto, pur producendo effetti liberatori sotto il profilo sanzionatorio, non coinvolge il reato. Si tratta dunque di capire quali conseguenze possano conseguire da siffatta pronuncia, che parrebbe esprimere una affermazione di responsabilità, pur senza formale condanna<sup>85</sup>. Invero, la dottrina si è già pronunciata nel senso di escludere che la decisione con la quale si dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto possa assimilarsi a una sentenza di assoluzione<sup>86</sup>, posto che essa muove «dal riconoscimento che lascia intatto il reato nella sua esistenza sia storica, sia giuridica»<sup>87</sup>. In tale prospettiva, si comprende perché si sia già parlato di «cripto condanna»<sup>88</sup>. Infatti, la sentenza che applica l'istituto della particolare tenuità del fatto è annoverata tra i provvedimenti che vengono iscritti nel casellario giudiziale, in base alle disposizioni novellatrici dettate dall'art. 4 d. lgs. 28/2015 al d.P.R. 14.11.2002 n. 313. Siffatta iscrizione, che ha la funzione primaria di agevolare il riscontro della non abitualità del comportamento, parrebbe in realtà assolvere anche una «funzione stigmatizzante e latamente sanzionatoria»<sup>89</sup>. A ciò si aggiunga che – come anticipato – il nuovo art. 651-bis Cpp assegna alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata a seguito del dibattimento efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso<sup>90</sup>.

Sicché, l'intento deflattivo che connota il nuovo istituto potrebbe risultare «assai marginale, anche se verrà pagato a caro prezzo. Marginale, perché in presenza di reati

---

<sup>83</sup> Così P. Corso, *La responsabilità dell'ente da reato non punibile per particolare tenuità del fatto*, in [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it), 24.3.2015, ad avviso del quale «l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è istituto diverso dalla causa di estinzione del reato, cosicché si è fuori del campo di applicazione dell'art. 8 del d. lgs. n. 231/2001. Il nuovo istituto, salvando la persona fisica, salva anche la persona giuridica, con eccezione dei casi in cui sia ravvisabile una diversa volontà legislativa».

<sup>84</sup> L. Leghissa, *op. cit.*

<sup>85</sup> *Amplius*, R. Borsari, *La codificazione della tenuità del fatto tra (in)offensività e non punibilità*, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu), 15.3.2016, 5 ss.; L. Parlato, *op. cit.*, 225 ss.

<sup>86</sup> Così G. Spangher, *La prescrizione del reato prevale sulla particolare tenuità del fatto*, in *GI* 2015, 1726.

<sup>87</sup> G. Spangher, *op. ult. cit.*, 1726.

<sup>88</sup> G. Spangher, *L'irrilevanza del fatto*, in [www.dirittojustiziaminorile.it](http://www.dirittojustiziaminorile.it), n. 1, 2015, 20.

<sup>89</sup> A. Nisco, *op. cit.*, 199-200. Analogamente L. Parlato, *op. cit.*, 263, ritiene che l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, prevista per un periodo pari al doppio rispetto a quello stabilito per la sentenza di patteggiamento, «accredita l'impressione che si tratti di un istituto ibrido, a metà strada tra proscioglimento e condanna».

<sup>90</sup> P. Gaeta, A. Macchia, *op. cit.*, 2605; A. Gullo, *op. cit.*, 13.

in forma bagatellare sono attuate, e da tempo, almeno due soluzioni alterative: la prudente attesa che maturi la prescrizione (...) ovvero il coraggioso utilizzo dell'archiviazione (...). Tutto a costo zero. Ora il prezzo si alza, perché l'applicazione della causa di non punibilità postula adempimenti processuali particolari (...)»<sup>91</sup>.

Il problema della natura del tutto peculiare della sentenza che applica l'istituto della particolare tenuità nell'ambito dei reati ambientali si pone in termini evidenti in relazione alla misura della confisca. Come è noto, alla luce di recenti prese di posizione da parte della Corte di Strasburgo, si è affermato che la confisca, in considerazione della sua natura sanzionatoria<sup>92</sup>, debba conseguire ad una sentenza di condanna<sup>93</sup>. Sennonché, la diversa posizione assunta dalla Corte costituzionale lascerebbe intendere che possa ritenersi sufficiente, per disporre la confisca, un accertamento incidentale in ordine alla responsabilità dell'imputato, pur in assenza di formale condanna<sup>94</sup>. In tale prospettiva, dunque, con peculiare riferimento alla sentenza con la quale viene dichiarata la non punibilità per particolare tenuità, parte della giurisprudenza<sup>95</sup> e della dottrina, «pur con tutte le cautele dovute alla "novità" del provvedimento»<sup>96</sup>, e non senza voci dissenzienti<sup>97</sup>, ritiene che a siffatta pronuncia possa conseguire la confisca anche se facoltativa, sempre che venga soddisfatto l'obbligo di un'adeguata motivazione sul punto<sup>98</sup>.

7. Come anticipato, la previsione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è destinata, in materia ambientale, a interagire e coordinarsi con la (altrettanto nuova) procedura di estinzione applicabile a talune contravvenzioni disciplinate dal d.lgs. 152/2006, ai sensi della parte sesta-bis, introdotta dalla l. 68/2015. Infatti, la verifica delle condizioni previste per l'operatività della citata procedura estintiva, legata all'adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, – dal punto di vista sostanziale – si concentra, in particolare, sulla mancanza di «danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette», così come richiesto dall'art. 318-

<sup>91</sup> T. Padovani, *op. cit.*, 22. Sostanzialmente nello stesso senso, F. Caprioli, *op. cit.*, 84; R. Borsari, *op. cit.*, 5 ss.

<sup>92</sup> C. eur., 20.1.2009, *Sud Fondi srl e altri c. Italia*.

<sup>93</sup> C. eur., 29.10.2013, *Varvara c. Italia*.

<sup>94</sup> C. cost., 26.3.2015 n. 49 e precedenti ivi menzionati. Su siffatta problematica presa di posizione v. per tutti, V. Manes, *La «confisca senza condanna» al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 13.4.2015, con ampi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

<sup>95</sup> Con specifico riferimento alla materia ambientale v. Cass. 31.5.2016 n. 16463, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 9.10.2017, con la quale la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, il quale, pur riconosciuta la particolare tenuità del fatto, aveva confermato la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti.

<sup>96</sup> P. Gaeta, A. Macchia, *op. cit.*, 2610.

<sup>97</sup> A. Nisco, *op. cit.*, 200, ad avviso del quale la confisca obbligatoria è ipotizzabile «solo nei casi in cui non sia necessaria una condanna (confisca di cose "intrinsecamente criminose")». Per le restanti ipotesi di confisca, la necessità di una condanna dovrebbe costituire ragione di incompatibilità».

<sup>98</sup> P. Gaeta, A. Macchia, *op. cit.*, 2610.

*bis* d.lgs. 152/2006. Tanto premesso, è facile intuire come siffatta valutazione sulla scarsa offensività dell'illecito finisca inevitabilmente per sovrapporsi allo spazio di accertamento della speciale tenuità del fatto<sup>99</sup>. Si tratterà dunque, di capire come possano in concreto atteggiarsi i rapporti tra le due discipline in relazione a quelle fattispecie (contravvenzionali) astrattamente suscettibili di ricadere nello spazio di operatività di entrambe.

Alcuni Autori si sono espressi nel senso di ritenere la linea di confine tra i due istituti «di agevole individuazione, in quanto, sotto il profilo logico-giuridico, alla procedura estintiva prevista dalla parte *sesta-bis* del d.lgs. 152/2006 può ricorrersi solo se si ritenga inapplicabile la causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto».

In realtà, *de iure condito*, non parrebbero ravvisabili elementi decisivi a favore di siffatta rigida alternativa. Anzi, verosimilmente, per come è strutturata la procedura estintiva contemplata dalla parte *sesta-bis*, il cui impulso è affidato alla polizia giudiziaria in sede di primo accertamento del reato, il rapporto tra i due istituti parrebbe in un certo senso configurarsi in termini di sussidiarietà della non punibilità per particolare tenuità rispetto alla prima. In altre parole, non è da escludere che, anche in considerazione del carattere riparatorio e ripristinatorio per il bene giuridico tutelato che contraddistingue l'adempimento delle prescrizioni, venga in prima battuta prescelta questa strada, riservando poi l'eventuale dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità anche a casi in cui la procedura estintiva non abbia avuto esito completamente positivo.

Indubbiamente, stando così le cose, rimarrebbe aperto il problema relativo ad una sostanziale delega "in bianco" alla valutazione caso per caso<sup>100</sup>, cui verrebbe rimessa l'individuazione dei parametri di riferimento per l'applicazione dell'una o dell'altra forma di definizione del procedimento.

---

<sup>99</sup> Così P. Fimiani, *op. cit.*, 2.

<sup>100</sup> Problema, questo, evidenziato da P. Fimiani, *op. cit.*, 3.